Spett.le
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118
in persona del Legale Rappresentante pro tempore
v. Portuense n. 240 – 00149 Roma
via pec a
protocollo.generale@pec.ares118.it
affari.generali@pec.ares118.it
direzione.generale@pec.ares118.it

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ex art. 41, comma 4, c.p.a. e art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto Avv. Fabiano Forria (c.f. FRRFBN70H22L182R), del Foro di Roma, con studio in Roma, v. Leone IV n. 38, P.E.C.: *fabianoforria@ordineavvocatiroma.org*, quale difensore e procuratore speciale del Sig. Francesco MASTRACCI, nato a Palestrina (Rm) il 21.1.1987, c.f. MSTFNC87A21G274D, residente in v. delle Colonnelle n. 93, Gallicano nel Lazio (Rm), giusta procura in calce al ricorso giurisdizionale,

PREMESSO CHE

Con Ordinanza *n. 04422/2026 reg. prov. cau.* resa nel procedimento iscritto al numero *rg 07159/2026* su ricorso di Francesco Mastracci, emessa dal T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza Quater in data 5.8.2026, pubblicata il 6.8.2026 e comunicata alle parti in pari data, è stata disposta la notificazione per pubblici proclami del ricorso promosso da Francesco Mastracci nei confronti dell'ARES 118 ove è stato chiesto:

- in via principale e cautelare: sospendere, nelle more del giudizio, l'efficacia della Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 dell'ARES 118 e della delibera n. 661 del 26.5.2026 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale tra le quali la notifica della delibera di esclusione prot. 11461 del 27 aprile 2026 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui dispone l'esclusione del ricorrente, ordinando all'Amministrazione di includere il medesimo nella graduatoria dei vincitori e/o gli idonei nelle more della decisione nel merito;

- in via principale nel merito: annullare la Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 dell'ARES 118, la delibera n. 661 del 26.5.2026 nella parte concernente l'esclusione del ricorrente, nonché la notifica della delibera di esclusione prot. 11461 del 27 aprile 2026 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.

Si riporta il testo integrale dell'Ordinanza emessa dal T.A.R. Lazio - Roma (Sezione III Quater) nel procedimento sopra riportato, di seguito integralmente riprodotta in corsivo:

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

N. 07159/2026 REG.RIC.
N. 04422/2026 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7159 del 2026, proposto da Mastracci Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Forria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Martinelli, Pietro De Corato, Martina Sposato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pacini Alan, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare,

- della Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 del Direttore Generale dell'ARES 118, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori, e con cui il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura concorsuale;

- della comunicazione dell'ARES 118 del 27 aprile 2026, con cui è stata notificata al ricorrente la delibera di esclusione con indicazione dei motivi e della decorrenza dei termini per l'impugnazione;

- della deliberazione n° 661 del 26.5.2026, con cui è stata disposta la parziale modifica della deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026, rettifica ed approvazione delle graduatorie. Nuova individuazione dei candidati vincitori;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice e i provvedimenti di ammissione con riserva e di scioglimento della riserva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori indetto dall'Ares con deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024;

premesso che con il ricorso introduttivo egli impugna gli atti indicati in epigrafe con i quali è stato escluso dalla predetta procedura, dopo avere superato le prove concorsuali, in quanto non ritenuto in possesso del requisito esperienziale di 5 anni in qualità di Autista e/o Autista Professionista, atteso che dal "modello C2 storico allegato risulta un'esperienza professionale di Autista Professionista pari a 4 anni, 8 mesi e 22 giorni e non risultano ulteriori certificazioni rilasciate da ditte private attestanti altri periodi lavorativi in qualità di Autista di Ambulanza e/o Autista Professionista ovvero periodi di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni nel medesimo profilo professionale";

considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso il requisito in esame poteva essere documentato con "una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l'impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)";

considerato che, seppure dal modello C2 allegato alla domanda di partecipazione non risulta specifica dicitura in relazione al ruolo professionale svolto dal ricorrente presso le società MANPOWER SPA SFLT e ROMA TPL SCARL, l'incompletezza di tale documento non può riverberarsi negativamente sull'interesse dell'istante il quale, avendo prodotto il documento espressamente richiesto dal bando unitamente alla dichiarazione sulle esperienze professionali svolte, nutriva legittimo affidamento sull'avere correttamente presentato la domanda di partecipazione al concorso;

ritenuto, pertanto, che a fronte di una simile circostanza l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto richiedere un'integrazione documentale al ricorrente onde consentirgli di dimostrare il possesso del requisito dei "cinque anni esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private", in luogo di escluderlo direttamente dalla procedura;

ritenuto, per quanto detto, che la domanda cautelare possa trovare accoglimento, con ordine all'Ares 118 di riesaminare il possesso del requisito esperienziale da parte del ricorrente, anche alla luce di nuova acquisizione documentale, entro il 15 settembre 2026;

ritenuto di rinviare la trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027;

ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto delle parti ricorrenti a non essere esposti a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della ARES 118 nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

3) il testo integrale del ricorso;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;

5) il testo integrale della presente ordinanza.

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i ricorrenti dovranno inviare alla Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare ai ricorrenti un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, le parti ricorrenti dovranno depositarlo in giudizio.

Ritenuto che le spese di lite, in ragione delle motivazioni della presente decisione, possano essere integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;

dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione;

rinvia la trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027;

compensa le spese di lite tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE *IL PRESIDENTE*
Benedetta Bazuro *Elena Stanizzi*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Fabiano Forria, in nome e nell'interesse del Sig. Francesco Mastracci

FORMULA FORMALE ISTANZA

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. del ricorso sopra esteso, con richiesta di misura cautelare collegiale, di Francesco Mastracci e dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio n. 04422 resa nel proc. 07159/2026, sopra menzionata e trascritta nonché della presente istanza secondo le modalità e i termini disposti dall'Autorità Giudiziaria.

In ossequio alla nominata ordinanza si specifica:

I) il T.A.R. LAZIO – Roma, Sezione Terza Quater, è l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

II) il ricorrente è il Sig. Francesco MASTRACCI, nato a Palestrina (Rm) il 21.1.1987, c.f. MSTFNC87A21G274D, residente in v. delle Colonnelle n. 93, Gallicano nel Lazio (Rm); l'Amministrazione intimata è l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118, c.f. 08173691000, con sede in v. Portuense n. 240 – 00149 Roma;

III) di seguito si riporta il testo integrale del ricorso, integralmente riprodotto in corsivo:

ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO
PER

Francesco MASTRACCI, nato a Palestrina (Rm) il 21 gennaio 1987, c.f. MSTFNC87A21G274D, residente in v. delle Colonnelle n. 93, Gallicano nel Lazio (Rm), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fabiano Forria, del Foro di Roma, c.f. FRRFBN70H22L182R, PEC fabianoforria@ordineavvocatiroma.org, con studio in Roma, v. Leone IV, 38 presso il cui studio è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio;

C O N T R O

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – ARES 118, con sede legale in Roma, v. Portuense n. 240, cap 00149 c.f./p.iva 08173691000, in persona del Direttore Generale pro tempore; pec: protocollo.generale@pec.ares118.it, direzione.generale@pec.ares118.it

E NEI CONFRONTI

del controinteressato Alan PACINI, nato il 22.2.1973 a Latina, c.f. PCNLNA73B22E472E residente a Sabaudia (Lt), strada Acquaviva nr. 1375 classificatosi 12° nella graduatoria dei vincitori del concorso; e di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale di merito;

OGGETTO DEL RICORSO:

Ricorso avverso:

- la Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 del Direttore Generale dell'ARES 118, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori, e con cui il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura concorsuale (doc. 1);

- la comunicazione dell'ARES 118 del 27 aprile 2026, con cui è stata notificata al ricorrente la delibera di esclusione con indicazione dei motivi e della decorrenza dei termini per l'impugnazione (doc. 2);

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

- la deliberazione n° 661 del 26.5.2026, con cui è stata disposta la parziale modifica della deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026, rettifica ed approvazione delle graduatorie. Nuova individuazione dei candidati vincitori (doc. 3);

- ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice e i provvedimenti di ammissione con riserva e di scioglimento della riserva;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dei predetti atti.

FATTO

1) con deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024, modificata dalla deliberazione n. 20 del 16 luglio 2024, l'ARES 118 ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori (doc. 4);

2) il bando di concorso, pubblicato sul BURL n. 54 del 4 luglio 2024 e sulla G.U.R.I. n. 56 del 12 luglio 2024, richiedeva, tra i requisiti specifici di ammissione, il possesso di almeno cinque anni di esperienza lavorativa come autista. Il bando indicava espressamente, quale modalità di documentazione dell'anzianità di servizio, in alternativa alle attestazioni dei datori di lavoro, il modello C2 (estratto del conto assicurativo individuale INPS), dichiarato idoneo a comprovare la storia lavorativa del candidato (pag. 10, art., 7, punto 3 del bando; doc. 4 cit.);

3) il ricorrente, avendo prestato servizio come autista per oltre cinque anni – dapprima presso Manpower s.r.l. Roma TPL S.c.a.r.l. e successivamente, per la maggior parte del periodo, presso ATAC S.p.A. – ha presentato domanda di partecipazione al concorso allegando, tra la documentazione richiesta, il modello C2 rilasciato dall'INPS, quale documento espressamente previsto e ammesso dal bando (doc. 5). In particolare, il ricorrente aveva lavorato come autista di autobus per Manpower s.r.l. Roma TPL dal 27.7.2019 al 3.12.2019 (4 mesi e 7 giorni) e poi per ulteriori 4 anni 8 mesi e 22 giorni per ATAC sempre come autista, dal 9.12.2019 al 31.8.2024 (termine utile ultimo stabilito nel bando per la maturazione del requisito, pag. 3 punto 2.2. del bando; doc. 4 cit.). Per cui in base a quanto stabilito nel bando al momento del termine ultimo per le domande di ammissione il Mastracci aveva un'esperienza lavorativa di autista pari a 5 anni e 29 giorni raggiungendo il requisito richiesto per l'ammissione al concorso (proroga lavoro Manpower Roma TPL e buste paga; doc. 6);

4) con deliberazione n. 631 del 14 luglio 2025, il ricorrente veniva ammesso alla procedura concorsuale e gli veniva attribuito il codice univoco NKNWKV (doc. 7) e partecipava alle prove pratiche ove gli veniva comunicato di aver ricevuto il punteggio di 30/30 nonché alle prove orali apprendendo del superamento delle stesse;

5) si rappresenta, inoltre, che il sig. Mastracci aveva ulteriore titolo preferenziale ai fini del punteggio ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso avendo svolto il volontario in ferma prefissata di 1 anno come risulta dall'attestazione del Ministero della Difesa presentata con la domanda di concorso (doc. 8);

6) in data 17 aprile 2026, veniva pubblicata la Deliberazione n. 508 del Direttore Generale dell'ARES 118 (doc. 1 cit.), recante l'approvazione delle graduatorie di merito e la nomina dei vincitori. Il ricorrente ha appreso che il codice univoco a lui attribuito figurava nell'elenco degli esclusi (pag. 28, Allegato 3 della delibera). I vincitori del concorso sono stati individuati con nome e cognome (senza codice fiscale, residenze o recapiti digitali), mentre gli ammessi non vincitori sono stati identificati esclusivamente attraverso codici alfanumerici criptati, rendendo impossibile l'identificazione dei controinteressati.

7) il ricorrente inoltrava all'ARES 118 richiesta di chiarimenti a mezzo posta elettronica. In data 27 aprile 2026, l'Amministrazione gli ha notificato la comunicazione della delibera di esclusione, precisando che da tale atto decorrevano i termini per il ricorso al TAR (doc. 2 cit.);

8) il motivo dell'esclusione è stato identificato dall'Amministrazione nella circostanza che dal modello C2 presentato dal ricorrente non risulterebbe documentata la mansione specifica di autista svolta

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

presso Manpower - Roma TPL S.c.a.r.l. Il modello C2, per sua natura, riporta i periodi di iscrizione previdenziale e la qualifica contrattuale, ma non specifica le mansioni effettivamente svolte;

9) in data 10.6.2026 il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. della L. n. 241/1990 (doc. 10), al fine di ottenere la documentazione concernente la propria posizione e i dati identificativi dei controinteressati, indispensabili per la notifica del presente ricorso poiché come esposto al precedente punto 6 sia i vincitori che gli ammessi non sono identificabili in quanto o è riportato il solo nome e cognome degli stessi o solo il codice univoco, in ogni caso senza alcuna indicazione di codici fiscali o recapiti;

10) l'interesse al ricorso del ricorrente è fondato in quanto la sua esclusione pregiudica concretamente la sua possibilità di essere assunto perché non è dato comprendere – ove non fosse stato escluso - se lo stesso sarebbe risultato tra i vincitori o tra gli idonei ammessi che avrebbero potuto essere assunti all'esito dello scorrimento della graduatoria.

IN DIRITTO

Preliminarmente. Tempestività del ricorso e decorrenza dei termini

Come riportato nella notifica individuale del 27.4.2026 della delibera di esclusione prot. 11461/2026, il termine di impugnazione decorre da tale data. Tale delibera si pone in linea con la legge e la giurisprudenza amministrativa. In effetti, pur se la deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 è stata pubblicata in tale data sul sito istituzionale dell'ARES 118 ai sensi della L.R. Lazio n. 45/1996, tuttavia, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione nei confronti del singolo interessato direttamente inciso nel suo interesse qualificato, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio per cui il termine decadenziale non decorre dalla mera pubblicazione dell'atto sull'albo o sul sito istituzionale, quando il provvedimento non sia stato comunicato personalmente all'interessato con l'indicazione della motivazione e dei mezzi di ricorso (in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 522 del 2007, nella quale si afferma che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non è sufficiente la notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario. Occorre conoscerne il contenuto per potere valutare se l'atto, oltre che sfavorevole, è illegittimo). La giurisprudenza amministrativa ha sul punto statuito che ... un provvedimento sfavorevole non è necessariamente illegittimo sicché il destinatario, prima di accollarsi i costi di una impugnazione deve potere conoscere se l'atto è o meno illegittimo. Nel caso di specie, l'ARES 118 ha provveduto alla notifica individuale della delibera di esclusione al ricorrente solo in data 27 aprile 2026, indicando espressamente che da tale data decorrevano i termini per il ricorso al TAR. È pertanto da tale data che si computano i sessanta giorni ex artt. 29 e 41 c.p.a., con la conseguenza che il presente ricorso è ampiamente tempestivo.)

Pertanto, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia dell'esistenza del provvedimento sfavorevole, risultando, invece, indispensabile la conoscenza della motivazione.

Nella delibera 508/26 impugnata risulta poi che ... Si dichiara che, ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12 L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data 17/04/2026 sull'Albo pretorio, consultabile sul sito web istituzionale www.ares118.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.

Giurisprudenza pregiata di Codesto TAR (TAR Lazio, Roma, sent. n. 3376 del 26 febbraio 2015) ha statuito che, in caso di concorsi, il termine per impugnare la graduatoria non decorre dalla data di pubblicazione all'Albo "... bensì dal giorno successivo a quello di conclusione del detto periodo di 15 giorni di legge della permanenza della pubblicazione all'albo pretorio". Ciò in quanto è applicabile l'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Pubblicazione delle deliberazioni" secondo cui "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge" (art. 124, c.

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

1). Tale orientamento è del resto confermato da ulteriore giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent. n. 1677/2012; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent. n. 323/2012)

Dunque, anche alla luce dell'art. 41 c.p.a., il termine per ricorrere innanzi al TAR decorre:

a) dal decorso dei termini (15 gg.) di pubblicazione sull'albo on line della determinazione che approva la graduatoria e le relative risultanze;

b) oppure dal momento antecedente della notificazione individuale della delibera di esclusione (come nel caso di specie).

Ancora preliminarmente: individuazione dei controinteressati

Come esposto in fatto, il ricorrente è nella materiale impossibilità di identificare i controinteressati, atteso che la deliberazione n. 508/2026 ha pubblicato la graduatoria con i soli nomi e cognomi dei vincitori senza loro indirizzo né codice fiscale e solo codici identificativi alfanumerici per tutti i candidati non vincitori. Il ricorrente è riuscito a individuare un vincitore controinteressato cui il presente ricorso viene notificato avendo lo stesso un interesse diretto e contrario alla richiesta del ricorrente. La giurisprudenza ammette la proposizione del ricorso con onere probatorio minimo, gravante in simili ipotesi sulla parte ricorrente, che può essere ritenuto assolto "secondo un criterio di normalità e buona fede, ai fini dell'individuazione dell'indirizzo di almeno un controinteressato" (in tal senso Cons. Stato, Sez. VII, 1° febbraio 2024, n. 1047).

Il ricorrente ha, peraltro, svolto istanza di accesso agli atti cui non è allo stato ancora seguita comunicazione dei codici fiscali e/o recapiti dei candidati in graduatoria.

MOTIVI DI RICORSO

1) Violazione del bando di concorso – violazione del principio di affidamento – violazione dell'art. 97 cost. – eccesso di potere per contraddittorietà con i precedenti atti della stessa amministrazione

Il motivo principale di ricorso risiede nell'illegittimità dell'esclusione del ricorrente per aver presentato un documento – il modello C2 – espressamente indicato dal bando come idoneo a comprovare l'anzianità di servizio.

Il bando di concorso ha espressamente previsto il modello C2 quale documento alternativo alle attestazioni dei datori di lavoro per comprovare il requisito del quinquennio lavorativo come autista. Il ricorrente ha fatto affidamento su tale previsione e ha prodotto il documento richiesto.

L'Amministrazione ha poi ammesso il ricorrente con riserva, lasciandolo partecipare a tutte le fasi concorsuali – prove pratiche ed orali – superandole entrambe. Solo all'esito dell'intera procedura ha poi ritenuto di escluderlo, adducendo che dal modello C2 non risulta la mansione specifica di autista svolta presso Manpower Roma TPL.

Tale comportamento è contraddittorio e viola il principio di affidamento sancito dall'art. 1 della L. n. 241/1990, nonché il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. L'Amministrazione non può indicare un documento come sufficiente, accettarlo, e poi utilizzarne le carenze intrinseche – peraltro connaturate alla sua stessa natura di estratto previdenziale – per escludere il candidato.

Il modello C2, per sua natura istituzionale, non riporta le mansioni effettivamente svolte, bensì la qualifica contrattuale ai fini previdenziali. È pertanto altamente improbabile che tale documento attesti la mansione specifica di autista in termini espliciti. L'Amministrazione, che ha previsto la sufficienza di tale documento nel bando ai fini dell'ammissione, non può ora pretendere da esso ciò che strutturalmente non può contenere ed escludere il candidato senza quantomeno espletare le eventuali dovute indagini sull'effettiva anzianità professionale del candidato.

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

2) Violazione dell'art. 6 della l. n. 241/1990 – omessa attivazione del soccorso istruttorio – violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

Anche ove si ritenesse – per mera ipotesi – che il modello C2 non fosse di per sé sufficiente a comprovare la mansione di autista presso Manpower - Roma TPL, l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio prima di procedere all'esclusione. Giova rammentare che è la stessa Ares che nel bando ha precisato che il modello C2 sarebbe stato alternativo e, quindi, sufficiente ad attestare l'anzianità di servizio ai fini del bando.

L'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di richiedere all'interessato la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete. Tale obbligo, pacificamente applicabile anche alle procedure concorsuali nei limiti in cui non si tratti di requisiti sostanziali di partecipazione, avrebbe imposto all'ARES 118 di invitare il ricorrente a integrare la documentazione con una dichiarazione del datore di lavoro o con altra idonea attestazione relativa alle mansioni di autista svolte presso Roma TPL.

La mancata attivazione del soccorso istruttorio configura una violazione di legge e un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, tanto più grave in considerazione del fatto che il ricorrente aveva già prodotto il documento indicato dal bando e aveva superato con esito positivo entrambe le prove concorsuali.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorrente formula istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, ai sensi degli artt. 55 e 119, comma 4, c.p.a., ricorrendo entrambi i presupposti di legge:

a) Fumus boni iuris: le censure illustrate nella narrativa in diritto evidenziano un'evidente violazione del bando di concorso e dei principi fondamentali dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla contraddittorietà tra l'accettazione del modello C2 e la successiva esclusione fondata sulla sua insufficienza con grave violazione di legge dovuta all'omissione di ulteriore doverosa istruzione sul requisito richiesto all'interessato, effettivamente sussistente e agevolmente provabile.

b) Periculum in mora: l'ARES 118 sta procedendo all'assunzione dei candidati vincitori e allo scorrimento della graduatoria. Il mancato accoglimento della misura cautelare, stante l'esclusione deliberata, determinerebbe un danno grave e irreparabile consistente nella perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato.

P.Q.M.

Francesco Mastracci, come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE che l'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, voglia:

- IN VIA PRINCIPALE E CAUTELARE: sospendere, nelle more del giudizio, l'efficacia della Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 dell'ARES 118 e della delibera n. 661 del 26.5.2026 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale tra le quali la notifica della delibera di esclusione prot. 11461 del 27 aprile 2026 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui dispone l'esclusione del ricorrente, ordinando all'Amministrazione di includere il medesimo nella graduatoria dei vincitori e/o gli idonei nelle more della decisione nel merito;

- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: annullare la Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 dell'ARES 118, la delibera n. 661 del 26.5.2026 nella parte concernente l'esclusione del ricorrente, nonché la notifica della delibera di esclusione prot. 11461 del 27 aprile 2026 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite.

Si dichiara che il contributo unificato relativo al presente procedimento ammonta ad € 325,00 ai sensi del DPR 115/2002 commi 6bis lett. B e 3.

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

Si depositano

- Procura
1. deliberazione ARES 118 n. 508 del 17 aprile 2026;
2. notifica delibera di esclusione ARES 118 del 27 aprile 2026;
3. delibera ARES 118 n. 661 del 26.5.2026;
4. bando di concorso BURL n. 54 del 4 luglio 2024;
5. modello C2 INPS;
6. proroga contratto autista e buste paga periodo 27.7.19/3.12.19 - Manpower-Roma TPL;
7. comunicazione codice univoco criptato abbinato al Mastracci;
8. attestazione Min. Difesa svolgimento servizio VFP-1;
9. domanda di concorso - ricevuta telematica;
10. istanza di accesso agli atti presentata all'ARES 118 il 10.6.2026;

Con osservanza.
Roma, 18.4.2026
Avv. Fabiano Forria

IV) Sono controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso approvata con la deliberazione n. 508 del 17.4.2026, così come modificata dalla deliberazione n. 661 del 26.5.2026 e dunque tutti i candidati presenti nelle graduatorie definitive di merito del concorso pubblico per n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori (graduatoria generale di merito e graduatoria dei riservisti militari), approvate con Deliberazioni del Direttore Generale n. 508 del 17 aprile 2026 e n. 661 del 26 maggio 2026, che si allegano quale parte integrante della presente istanza per pubblici proclami;

V) La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta e autorizzata con l'Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III Quater, n. 04422/2026 del 5/6.8.2026, sopra integralmente riportata.

RICHIESTA DI ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

All'esito della pubblicazione si prega codesta Spett.le Amministrazione di rilasciare alla parte ricorrente (a mezzo PEC all'Avv. Fabiano Forria) l'attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione del ricorso, dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III Quater, n. 04422/2026 e l'elenco dei controinteressati nel sito web aziendale, reperibile nella sezione denominata "Atti di notifica", ai sensi e nei termini di cui all'Ordinanza sopra riportata.

SI ALLEGANO:

1. Ricorso giurisdizionale a firma dell'Avv. Fabiano Forria nell'interesse di Francesco Mastracci firmato digitalmente;
2. Ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma (Sezione Terza Quater) n. 04422/2026 del 5/6.8.2026 firmata digitalmente;
3. Deliberazione ARES 118 n. 508 del 17.4.2026 contenente l'elenco dei controinteressati ossia tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 17.4.2026;
4. Deliberazione ARES 118 n. 661 del 26.5.2026 con cui è stata modificata la deliberazione n. 508 del 17.4.2026 contenente l'elenco dei controinteressati ossia tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso approvata con la deliberazione 508 del 17.4.2026 così come

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

modificata dalla deliberazione n. 661 del 26.5.2026 approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 26 maggio 2026.
Si attesta, ai sensi di Legge, che i documenti allegati alla presente istanza e di cui si chiede la pubblicazione ossia i documenti 1 (ricorso), 2 (ordinanza), 3 (delibera Ares 508/26) e 4 (delibera Ares 661/26) sono copie informatiche conformi agli originali informatici presenti nel fascicolo telematico 07159/2026 del Tar Lazio-Roma da cui sono stati estratti.
Distintamente. Roma, 8 agosto 2026

Avv. Fabiano Forria

4.6 Avvocato
FORRIA
FABIANO
ORDINE
AVVOCATI
ROMA
08.08.2026
09:18:47
GMT+01:00

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14